



# COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

## REGISTRO GENERALE

Numero	Data
606	21/07/2021
.....	

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

#### AREA TECNICA

OGGETTO:	CODICE C.I.G.: ZE93287E10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

**RICHIAMATO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito anche RGD, in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018, atto che obbliga i Titolari di trattamento ad adottare le misure minime indicate nel Titolo V, capo I "Misure di sicurezza", volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;

### **TENUTO CONTO CHE:**

- l'attuazione del citato Regolamento presuppone il diretto coinvolgimento del vertice delle P.A. in quanto comporta un cambiamento anche culturale poiché i cittadini, con le nuove disposizioni, sono al centro del sistema e agli stessi viene riconosciuto un livello elevato e uniforme di tutela dei dati e soprattutto un maggiore controllo sull'utilizzo dei dati stessi;

- il Garante per la protezione dei dati personali sta svolgendo un ruolo chiave, nella complessa opera di armonizzazione della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali oggi vigente e dei propri precedenti provvedimenti generali dal forte impatto sulle pubbliche amministrazioni (posta elettronica ed internet, videosorveglianza, amministratori di sistema, trasparenza on line) rispetto ai nuovi principi, istituti e responsabilità previsti dal detto testo;

- il Regolamento impone una forte responsabilizzazione poiché la protezione dei dati personali diventa un "asset strategico" delle pubbliche amministrazioni, imponendo alle stesse una pluralità di obblighi;

### **CONSIDERATO CHE:**

- il Regolamento in questione, tra l'altro, introduce la figura del Data Protection Officer (DPO) - Responsabile per la protezione dei dati personali di seguito anche RPD (artt. 37-39);

- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

- le citate disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGD);

**ATTESO CHE** in detto contesto, con riguardo al responsabile della protezione dei dati:

- si è dato atto che all'interno dell'Ente non sono presenti professionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di natura informatica, richieste dall'art. 37 c. 5 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento

delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali figurano la mappatura dei procedimenti amministrativi, l'analisi della conformità del trattamento al RGPD, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell'impatto, la formazione del personale, la nomina DPO/RTD;

**RILEVATO**, infatti, che sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, in risposta a specifico quesito formulato in ordine ai requisiti del RPD si legge che [...] la selezione dovrà tener conto di quanto previsto dal citato Regolamento n. 2016/679, il quale, nel disporre l'obbligo per tutti i soggetti pubblici di nominare un Responsabile della protezione dei dati, specifica che tale figura "è designata in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37, paragrafi 1, lett. a) e 5) e che "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando 97). E si legge ancora Con riferimento alle qualità professionali, l'articolo 37, paragrafo 5, non specifica quali tra queste debbano essere prese in considerazione nella nomina di un RPD; certamente, sono pertinenti, al riguardo, la conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati e un'approfondita conoscenza del Regolamento. Tale ultima qualità può essere dimostrata, in primo luogo, attraverso una documentata esperienza professionale e/o anche attraverso la partecipazione ad attività formative specialistiche (es.: master, corsi di studio e professionali, specie se risulta documentato il livello di acquisizione delle conoscenze). Ciò, anche considerato che, nel caso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico, il RPD dovrebbe possedere una conoscenza approfondita anche delle norme e procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore, in quanto la liceità del trattamento dei dati personali in questo ambito dipende dalla corretta applicazione delle regole di volta in volta previste dalla disciplina speciale;

**RICONOSCIUTO** che nel vigente quadro normativo l'incarico in questione è riconducibile ad affidamento di servizio, con conseguente applicazione del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

**RICHIAMATI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; - il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli appalti" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTI:**

- l'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019) "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

- l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA;

- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs citato.

**DATO ATTO CHE:**

- l'art. 36 comma 2, del D. Lgs 50/2016 prevede che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta".

- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

**RILEVATO** che a tutti gli Enti Locali, compresi i Comuni di piccole dimensioni, all'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del D.L.90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia di € 40.000,00, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi restando l'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, l'art. 1, comma 450 della L.296/2006, e l'art. 9, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66", i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00;

**VISTA** la richiesta di preventivo alla ditta **ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.** con sede a Roseto degli Abruzzi via Nazionale, 39 per lo svolgimento del servizio in oggetto;

**VISTO** il preventivo trasmesso dalla ditta **ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.** in data 20/07/2021 prot. n. 8016 che ha preventivato la somma di € 11.520,00 oltre iva al 22% per un canone di 36 mesi;

**VERIFICATO** che il valore della fornitura di cui trattasi è inferiore ad € 40.000,00 e come tale la nuova legge sugli appalti ne ammette l'affidamento in via diretta da parte del Responsabile del procedimento;

**RITENUTO** quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

**RITENUTO** pertanto di procedere in, merito prevedendo l'affidamento per una durata di anni 3 (TRE) per un importo complessivo di euro 1.050,00 oltre iva;

**APPURATO** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

**DETERMINA**

**DI DARE ATTO** della premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

**DI AFFIDARE**, per anni 3 (TRE), alla Società **ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.** con sede a Roseto degli Abruzzi via Nazionale, 39 tramite affidamento diretto ex art. 36, del Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016, il servizio di Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) per il comune di Corropoli, agli stessi patti e condizione dell'offerta presentata in data 20/07/2021 prot. n. 8016 che rimane agli atti e sottoscritta digitalmente dalle parti.

**DI NOMINARE**, per l'effetto quale Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) per il

comune di Corropoli, il Dott. Iginio Addari, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente determinazione.

**IL PREDETTO**, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e le funzioni previsti.

**DI PRECISARE** che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Corropoli.

**DI DISPORRE** che per l'incarico in argomento è dovuto il corrispettivo annuo di euro 3.840,00 iva inclusa, e pertanto per un totale di euro 14.054,40 iva inclusa (periodo tre anni di affidamento) da imputare al cap. 119/1 del bilancio corrente.

**DI PRECISARE** che il pagamento del corrispettivo sarà disposto, con specifica determina, con scadenze annuali in due rate semestrali, previa acquisizione di regolare fattura.

**DI PRECISARE** altresì che il Comune di Corropoli si impegna a garantire che il DPO/RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è l'assicurazione degli adempimenti prescritti in ordine alla tutela a preservazione dei dati personali;

- l'oggetto del contratto è il conferimento del servizio di Responsabile della protezione dei dati del Comune di Corropoli e relativa nomina dell'incaricato;

**DI COMUNICARE** la predetta determinazione alla ditta **Actainfo di Addari Iginio s.a.s.** per l'accettazione previa firma in calce alla presente;

**DI DARE ATTUAZIONE** agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Il Responsabile del Servizio  
CRETONE ANGELANTONIO / ArubaPEC  
S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*